

**STATUTO CONFESERCENTI PROVINCIALE PIACENZA**

**TITOLO I  
ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ**

**Art. 1**

**Composizione e sede**

La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Piacenza ha sede in Piacenza, via Maestri del Lavoro n.7.

La Confesercenti Provinciale, concorrendo i requisiti minimi previsti dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione, è la struttura territoriale di primo livello del sistema Confesercenti.

La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.

Il sistema della Confesercenti Provinciale è articolato in:

- a) Organizzazione territoriale;
- b) Federazioni Provinciali di categoria, che si organizzano per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
  - il Coordinamento provinciale dell'imprenditoria femminile;
  - il Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori;
  - la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti Provinciale è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

**Art. 2**

**Scopi e attività**

La Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- elabora la politica sindacale a livello provinciale e decide le conseguenti iniziative;
- firma i contratti e gli accordi provinciali di carattere confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;
- promuove e sostiene, a livello provinciale, l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- vigila sull'attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni regionali e nazionali;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- è titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione provinciale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature



*[Handwritten signature]*

di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni contratte;

- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;

- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;

- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;

- costituisce la sede provinciale del Patronato EPASA - ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali;

- promuove ed organizza attività seminari, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;

- svolge attività editoriale e di informazione;

- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

### **Art. 3**

#### **Sistema elettorale**

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente Provinciale:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;

- il voto è a scrutinio segreto;

- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento da:

3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o da 6 Federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o dal 35% dei componenti dell'Assemblea Elettiva.

b) La Presidenza Provinciale viene eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.

c) Il Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti della Confesercenti Provinciale vengono eletti dalla Presidenza Provinciale, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.

d) La Giunta Provinciale, viene proposta dal Presidente Provinciale e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese dalla Presidenza Provinciale, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

## **TITOLO II ASSOCIATI**

### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissione**

Possono associarsi alla Confesercenti, tramite l'Organizzazione provinciale ovvero direttamente tramite il web e i canali di tesseramento autorizzati, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano



Il procedimento disciplinare, deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia Provinciale, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE**

#### **Art. 9**

##### **Organi e durata**

Organi della Confesercenti Provinciale sono:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) la Presidenza Provinciale;
- c) la Giunta Provinciale;
- d) il Presidente Provinciale;
- e) il Direttore Provinciale;
- f) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Provinciale di Garanzia.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

L'Assemblea Provinciale in sede elettiva deve essere svolta prima di quelle Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento delle Assemblee provinciali in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

#### **Art. 10**

##### **Assemblea Provinciale**

L'Assemblea Provinciale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello provinciale.

È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti Provinciali, dal Direttore e dai Vice Direttori Provinciali, dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio provinciale designati, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale.

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni provinciali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori Provinciali delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Provinciale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Provinciale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Provinciale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Provinciale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del

70%, da operatori.

L'Assemblea Provinciale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello provinciale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico ed il Modello organizzativo;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Provinciale.

L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

#### Art. 11

##### Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Provinciale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea Provinciale in sede elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

L'Assemblea Provinciale in sede elettiva:

- elegge il Presidente Provinciale;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili provinciali, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Provinciali di categoria, nonché dai responsabili dei principali settori di lavoro dell'Organizzazione Provinciale, oltre che dal Direttore e dagli eventuali Vice Direttori;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
  - elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, e il Collegio Provinciale di Garanzia;
  - delibera lo scioglimento della Confesercenti Provinciale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea Provinciale debitamente vidimato a norma di legge.

#### Art. 12

##### Presidenza Provinciale

La Presidenza Provinciale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello provinciale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Provinciale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Provinciale debitamente vidimato.

#### **Art. 13**

#### **Funzioni della Presidenza**

La Presidenza Provinciale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Provinciale ed eventuali Vice Direttori Provinciali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto provinciale e le relative modifiche;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'accorpamento con altre Organizzazioni Provinciali, al fine della costituzione di una Confesercenti di Area;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari provinciali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Provinciale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto provinciale.
- decide su ogni altra materia non devoluta nello Statuto ad altri organi e dichiara le decadenze previste del presente Statuto.

#### **Art. 14**

#### **Giunta Provinciale**

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Provinciale.

E' composta dal Presidente Provinciale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri.

La Giunta è convocata dal Presidente Provinciale, con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Provinciale debitamente vidimato.

#### **Art. 15**

#### **Funzioni della Giunta Provinciale**

La Giunta Provinciale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato Provinciale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Provinciale negli enti pubblici del territorio di competenza;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema di corrispondente livello;

- riferisce annualmente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla medesima, circa la sussistenza dei requisiti minimi previsti per l'Organizzazione Provinciale dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Provinciale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Provinciale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Federazioni provinciali di categoria;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- attiva il procedimento disciplinare, procede agli accertamenti ed assume i provvedimenti opportuni come previsto dal Codice Etico e dal Modello organizzativo
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

#### **Art. 16**

##### **Presidente Provinciale**

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Provinciale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Provinciale, la Presidenza Provinciale e la Giunta Provinciale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Provinciale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

#### **Art. 17**

##### **Direttore Provinciale**

Il Direttore della Confesercenti Provinciale viene nominato, su proposta del Presidente Provinciale, dalla Presidenza Provinciale.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività. E' responsabile del funzionamento della struttura provinciale e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura provinciale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

#### **Art. 18**

##### **Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci - effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Provinciale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti provinciale e sul suo concreto funzionamento.

Di concerto con la Giunta Provinciale, procede agli accertamenti ed assume i provvedimenti opportuni come previsto dal Codice Etico e dal Modello organizzativo.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

#### **Art. 19**

#### **Collegio Provinciale di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Provinciale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Provinciale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Provinciale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta provinciale nei confronti degli associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello provinciale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto, del Codice etico e del Modello organizzativo.

Costituisce l'organismo di vigilanza sull'applicazione e l'osservanza del Codice etico e del Modello organizzativo.

#### **Art. 20**

#### **Confesercenti Mandamentali**

Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti Provinciali.

Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede EPASA - ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

#### **Art. 21**

#### **Organizzazioni minori non autorizzate**

Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza Provinciale d'intesa con la Presidenza Regionale, si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime.

Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari nazionali, regionali e provinciali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.

#### **Art. 22**

#### **Indirizzo economico e societario**

La Confesercenti Provinciale adeguerà le proprie scelte fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che verranno individuate a livello nazionale e regionale.

### **TITOLO IV**

## **ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE DI CATEGORIA**

#### **Art. 23**

#### **Organizzazione e compiti**

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.

Le Federazioni Provinciali di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per

la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Le Federazioni Provinciali di categoria:

- si organizzano, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- stipulano i contratti provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla Confesercenti Provinciale;
- eleggono i rispettivi presidenti provinciali coinvolgendo l'Organizzazione confederale provinciale;
- effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

Le Federazioni Provinciali di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell'autorizzazione del Direttore Provinciale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

#### **Art. 24**

#### **Organi e statuti**

Organi di ciascuna Federazione di categoria sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio di Garanzia.

### **TITOLO V**

#### **ORGANIZZAZIONI SETTORIALI O TEMATICHE**

#### **Art. 25**

#### **Organizzazioni settoriali o tematiche**

Le organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.

Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.

### **TITOLO VI**

#### **CARICHE ED INCOMPATIBILITA'**

#### **Art. 26**

#### **Principi e Regole**

I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

#### **Art. 27**

#### **Incompatibilità**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Provinciale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a



*h.l.*

livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'eventuale candidatura a competizione elettorale, per l'assunzione dei suddetti incarichi comporta la decadenza dalle cariche ricoperte nella Confederazione.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

#### **Art. 28**

##### **Presidenza onoraria**

La Presidenza Provinciale, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza provinciale.

### **TITOLO VII PATRIMONIO**

#### **Art. 29**

##### **Quote**

La Confesercenti Provinciale è tenuta a versare ai competenti organi nazionali e regionali della Confederazione la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.

Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere della Confesercenti provinciale recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti.

L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionali e singole Confesercenti Provinciali.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti Provinciale deve inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

#### **Art. 30**

##### **Verifiche sulle Organizzazioni territoriali**

La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell'ambito della organizzazione della Confesercenti Provinciale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.

#### **Art. 31**

##### **Autonomia dell'Organizzazione Provinciale di Piacenza**

La Confesercenti Provinciale ha autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti provinciale, mandamentale e comunale, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.

La Confesercenti Provinciale può essere sottoposta al controllo amministrativo degli organi della Confesercenti nazionale.

### **Art. 32**

#### **Fondo comune**

Il fondo comune della Confesercenti Provinciale è costituito:

- a) dalla contribuzione dei soci;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- d) dagli avanzi di gestione.

Tale Fondo comune è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della Confesercenti Nazionale e di ogni altra Organizzazione territoriale.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

### **TITOLO VIII CONTROLLO ED AUTONOMIA**

#### **Art. 33**

##### **Osservatori**

Qualora nell'attività e/o nella gestione della Confesercenti Provinciale si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l'organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione necessaria, al fine di determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.

#### **Art. 34**

##### **Commissariamento**

Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statutari della Confesercenti Provinciale nonché delle Federazioni provinciali di categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione.

Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità, anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

#### **Art. 35**

##### **Estromissione**

Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento, nonché nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi prescritti dallo Statuto Nazionale per l'Organizzazione Provinciale, qualora non sia stato possibile, entro il termine appositamente prefissato dalla Presidenza Nazionale, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, né, in alternativa, l'accorpamento con altra Organizzazione Provinciale, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d'urgenza la Giunta



A handwritten signature in dark ink, located on the right side of the page, below the official stamp.

Nazionale - può deliberare l'estromissione dell'Organizzazione Provinciale o delle Federazioni provinciali di categoria dalla Confederazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l'associazione estromessa e la Confesercenti.

L'associazione estromessa perde il diritto all'utilizzo della denominazione "Confesercenti" e del relativo logo, nonché perde il diritto all'utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.

Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell'estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.

#### **Art. 36**

##### **Dati Associativi e di interesse Confederale**

Confesercenti Nazionale e Regionale operano nel rispetto dei principi e delle previsioni del Regolamento UE n. 679/16; il trattamento dei dati viene effettuato, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, con gli strumenti, anche informatici, più idonei, ivi inclusa la creazione e gestione di apposite banche dati. A tali fini, le Organizzazioni Territoriali devono cooperare con Confesercenti Nazionale e Regionale in materia di trattamento dei dati, in funzione (i) dell'adozione di statuti, regole e procedure uniformi, nell'ambito del sistema confederale, (ii) della trasmissione dei dati associativi e di interesse confederale a Confesercenti Nazionale e (iii) del costante aggiornamento delle relative banche dati, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/16, del presente Statuto e dei Regolamenti Attuativi.

#### **Art. 37**

##### **Trasparenza**

Gli organi della Confesercenti Provinciale eserciteranno la facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

#### **Art. 38**

##### **Tutela del nome e del logo**

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall'Organizzazione Provinciale e dalle Federazioni provinciali di categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano parte della Confederazione.

Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o le Confesercenti Regionali territorialmente competenti intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.

Provinciale deve rispettare i protocolli e le linee guida adottate in materia dalla Confesercenti Nazionale.

#### **Art. 39**

##### **Adeguamento degli Statuti**

Il presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della Confesercenti.

Il presente Statuto dovrà essere tempo per tempo adeguato alle modifiche che verranno introdotte a livello nazionale.

Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dello Statuto Nazionale, da intendere qui integralmente recepite, in quanto compatibili.

**TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 40**

**Regolamento di attuazione**


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Provinciale. Il Regolamento Provinciale dovrà essere coerente con le previsioni contenute nel Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.

**Art. 41**

**Entrata in vigore**

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Provinciale.



*Fucini*



# CODICE ETICO

## DI CONFESERCENTI NAZIONALE

### PREMESSA GENERALE

**CONFESERCENTI** – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi **NAZIONALE** (di seguito denominata anche Ente), intende perseguire i propri scopi nel rispetto della Legge e nella condivisione dei valori espressi nella Carta Costituzionale e, per tale motivo, intende promuovere un Codice Etico che impegni tutte le sue componenti, nella volontà di prestare il proprio contributo alla crescita economica e civile del Paese, ad adottare comportamenti ispirati al rispetto delle leggi, al senso di responsabilità, all'integrità morale nonché al rispetto dell'interesse generale della Confesercenti.

Confesercenti Nazionale promuove altresì il principio di parità di genere nella composizione degli organi associativi.

L'adozione del Codice Etico impegna la Confesercenti Nazionale, dal singolo imprenditore associato ai dipendenti, ai rappresentanti in organismi esterni e fino ai massimi vertici confederali, al rispetto dello stesso nel perseguimento degli scopi stabiliti al fine di non pregiudicare in alcun modo l'ambito associativo e l'intero sistema o danneggiare l'immagine degli stessi nei confronti dell'opinione pubblica, della stampa o delle Pubbliche Amministrazioni.

Con il presente Codice Etico, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 180/2011, Confesercenti Nazionale, le imprese associate ed i loro rappresentanti unitamente a tutti i destinatari del codice riconoscono, tra i valori fondanti della Confederazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Il presente Codice Etico, unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al regolamento in materia di sanzioni disciplinari allegato e parte integrante del Modello, devono ritenersi, a tutti gli effetti, integrativi delle norme previste dallo Statuto Nazionale Confesercenti. Le Organizzazioni Territoriali in cui è articolata la Confederazione Nazionale, attesa la piena autonomia di cui le stesse godono, adotteranno un proprio codice etico ed un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo con l'allegato ed integrante regolamento, le cui previsioni devono essere conformi a quanto stabilito nei suddetti documenti adottati dalla Confesercenti Nazionale.

Il Codice Etico è costituito da 11 articoli e si compone di due parti. Nella prima parte sono contenute le norme di comportamento generali che devono informare ogni ambito della attività professionale e confederativa dell'associato e del dipendente della Confesercenti Nazionale. Nella seconda, invece, sono stabiliti ed approfonditi i principi che costituiscono la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, struttura che viene meglio chiarita nell'allegato Modello di organizzazione, gestione e controllo.

## **PRIMA PARTE**

### **ARTICOLO N. 1 – DESTINATARI DEL CODICE ETICO.**

Il Codice Etico è diretto agli associati, ai vertici associativi, ai dipendenti ed ai rappresentanti della Confesercenti Nazionale in organismi esterni, i quali devono ispirare il proprio comportamento al rispetto dei seguenti impegni.

#### **A-) ASSOCIATI**

Gli associati si impegnano:

- a partecipare alla vita associativa ed a pagare le quote associative;
- a contribuire alle scelte associative in piena autonomia ed integrità al fine di realizzare l'interesse associativo;
- a rispettare lo Statuto, il Codice Etico, ed i provvedimenti adottati dalla Confesercenti Nazionale ed a esprimere le proprie posizioni preventivamente nelle sedi preposte al dibattito interno;
- ad informare tempestivamente la Confesercenti Nazionale della sussistenza di situazioni suscettibili di modificare il proprio rapporto con altri associati e/o con la Confederazione;
- a tutelare il buon nome e l'immagine della Confederazione e dei suoi vertici;

Gli associati, nella qualità di imprenditori, si impegnano, altresì:

- ad applicare le norme di legge e dei contratti di lavoro;
- a comportarsi correttamente nei confronti dei propri dipendenti favorendo la loro crescita professionale e la sicurezza sul lavoro;
- a comportarsi correttamente nei confronti dei clienti e dei fornitori;
- ad assumere e mantenere rapporti corretti ed integri moralmente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

#### **B -) VERTICI ASSOCIATIVI**

I candidati ai vertici associativi degli Organi statutariamente previsti, nel rispetto della normativa civilistica, si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie al fine di dimostrare il possesso di comportamenti personali, professionali ed associativi ineccepibili.

In particolare, i nominati ad incarichi associativi si impegnano:

- ad assumere gli incarichi nel rispetto degli associati, del sistema confederale e del mondo esterno;
- a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle Istituzioni prescindendo dalle proprie opinioni politiche nello svolgimento del proprio incarico;
- ad osservare le Direttive Confederali, lo Statuto, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo contribuendo al dibattito nelle sedi proprie ma mantenendo l'unità del sistema al mondo esterno;

- a fare un uso riservato delle informazioni di cui si viene a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- a mantenere con le forze politiche un comportamento autonomo ed indipendente;
- a trattare tutti gli associati con uguale dignità;
- a comunicare qualsiasi fatto che possa in qualunque modo danneggiare l'immagine e la reputazione della Confederazione o delle sue componenti;
- a non assumere incarichi o partecipazioni di ogni tipo in Organizzazioni concorrenti;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o oggettivi, la permanenza possa pregiudicare l'immagine della Confederazione e delle sue componenti.

### **C -) I DIPENDENTI**

Tutti i dipendenti della Confesercenti Nazionale, in qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a:

- rispettare le norme organizzative e disciplinari, adottate dagli organi associativi, con lealtà e correttezza;
- rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- applicare con scrupolo e diligenza le norme procedurali nello svolgimento dei servizi agli associati al fine di evitare loro pregiudizi e ritardi e comunque per evitare di far conseguire loro indebiti contributi, aiuti, sussidi e finanziamenti;
- svolgere l'attività lavorativa nell'interesse della Confesercenti Nazionale, attenendosi alle direttive degli organi associativi al fine di conseguire i risultati indicati dalla Confederazione;
- informare e concordare con la Confesercenti Nazionale in ordine ad eventuali incarichi, rapporti di lavoro o collaborazione esterni;
- tenere un comportamento diretto a tutelare gli interessi della Confesercenti Nazionale, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze della Confesercenti Nazionale, nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato.

### **D -) RAPPRESENTANTI IN ORGANISMI ESTERNI**

Gli associati, i responsabili eletti negli organi confederali, i dipendenti ed i soggetti, anche esterni alla Confesercenti Nazionale, che, su designazione degli organi di questa, vengono nominati in organismi di enti, società, istituzioni pubbliche o private, sono tenuti a:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente presso cui sono stati designati e nel rispetto degli orientamenti della Confederazione;
- fornire informazioni costanti sullo svolgimento del loro mandato.

I designati alla nomina negli organismi esterni alla Confesercenti Nazionale, prima di accettare la carica, devono sottoscrivere una dichiarazione con cui dichiarino espressamente di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico ed in particolare di quanto stabilito al presente articolo. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione è impeditivo alla designazione.

## SECONDA PARTE

La seconda parte del presente Codice Etico, unitamente alla prima che stabilisce le norme di comportamento generali, stabilisce, altresì, i principi generali del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Confesercenti Nazionale al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Le disposizioni della seconda parte del Codice Etico si applicano: a) ai membri degli organi dirigenti della Confesercenti Nazionale e, quindi, ai membri della Presidenza Nazionale, della Giunta Nazionale o organi equivalenti, al Presidente Nazionale, al Vice Presidente Nazionale, al Direttore Nazionale, al Vice Direttore Nazionale o cariche equivalenti nonché a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Confesercenti Nazionale; b) ai dirigenti, dipendenti, ai collaboratori ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono soggetti alla direzione ed alla vigilanza degli organi e dei soggetti di cui alla lettera a).

E'opportuno portare a conoscenza di tutti i destinatari del presente Codice che, con il decreto Legislativo n. 231 emanato l'8 giugno 2001 in attuazione della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito "Decreto Legislativo n. 231"), il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto Legislativo n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente denominati "Enti" e singolarmente "Ente"), ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, un regime di responsabilità amministrativa - assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale - a carico degli Enti per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La suddetta responsabilità, inoltre, si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, sempre che ciò sia avvenuto nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale e purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i reati siano stati commessi.

Tale normativa, pertanto, sancisce, in via definitiva ed a livello di fonte di rango primario, una responsabilità diretta degli Enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da rappresentanti, manager e dipendenti dell'Ente. Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili all'Ente. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa

normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche all'Ente, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale dell'Ente. Le sanzioni applicabili all'Ente sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca dei beni e alla pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni interdittive implicano:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni che sottendono alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca ed il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

In caso di delitto tentato, le sanzioni non si applicano nel caso in cui l'Ente abbia volontariamente impedito la realizzazione o il compimento dell'evento.

Attualmente la responsabilità diretta dell'Ente deriva da una vasta quanto eterogenea compagine di reati elencati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto Lgs. n. 231/2001, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'Ente medesimo dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello è stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo intenzionalmente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **ARTICOLO N. 2 – ORGANISMO DI VIGILANZA.**

L'Organismo di vigilanza sul funzionamento e sul rispetto del presente Codice Etico è il Collegio Nazionale di Garanzia, il quale viene messo a conoscenza dei provvedimenti adottati a seguito delle violazioni delle norme stabilite nel presente Codice Etico e propone eventuali modifiche e aggiornamenti da apportare dandone comunicazione alla Giunta Nazionale. L'Organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

## **ARTICOLO 3 – RISPETTO DEL CODICE ETICO**

La Confesercenti Nazionale, con l'adozione del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si impegna ad adottare procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori fin qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti di ogni comparto della propria Organizzazione, prevedendo, ove del caso e fermo il rispetto della disciplina applicabile, specifici sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

Qualunque soggetto collegato alla Confesercenti Nazionale e destinatario del presente Codice Etico dovrà segnalare tempestivamente, in forma non anonima, all'Organismo di vigilanza, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico, le eventuali violazioni o induzione alla violazione di norme di legge o di regolamento, di prescrizioni del presente codice o di procedure interne od ogni irregolarità o negligenza nello svolgimento delle funzioni attribuite commesse all'interno dell'Organizzazione e che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la stessa in reati rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001.

L'Organismo di vigilanza dovrà svolgere le necessarie verifiche in ordine alle segnalazioni pervenute, al fine di accertare i fatti e di promuovere le iniziative più opportune, ivi inclusa la proposta di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie, quando applicabili e secondo le modalità previste dalla legge, dagli accordi collettivi, dai contratti, così come previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nessuna conseguenza negativa deriverà in capo a chi abbia fornito, in buona fede, o effettuato una segnalazione. E', in ogni caso, assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

#### **ARTICOLO 4 – ETICITA' DEI COMPORTAMENTI**

I destinatari del presente Codice sono tenuti a comportarsi in maniera eticamente corretta, secondo quanto previsto nella prima parte del presente Codice Etico.

Saranno considerati eticamente non corretti tutti quei comportamenti, e pertanto vietati, attraverso i quali i destinatari del Codice procureranno a sé stessi o alla Confesercenti Nazionale un indebito vantaggio.

#### **ARTICOLO 5 – CONFLITTO DI INTERESSI**

Tutti i destinatari del Codice Etico devono evitare situazioni e/o attività che possano comportare conflitto di interessi con la loro capacità a prendere decisioni imparziali. Le situazioni e/o attività che comportano un conflitto di interesse dovranno essere prontamente segnalate all'Organismo di vigilanza.

#### **ARTICOLO 6 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PUBBLICI FUNZIONARI**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i suoi funzionari dovranno essere intrattenuti dai destinatari del presente Codice Etico ispirandosi ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nel rispetto delle leggi in vigore.

In particolare, non sarà consentito:

- offrire doni o denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione se non di modico valore;
- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.;
- interferire, durante le trattative con la P.A., astenendosi dal cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte;
- avere interessi personali o familiari connessi alla procedura diretta ad ottenere benefici o contributi pubblici di qualunque natura;

- al dirigente o dipendente che abbia incarichi politici o di altra natura esterni all'Organizzazione di essere incaricato di svolgere alcuna funzione inerente a pratiche, procedure o progetti la cui valutazione e decisione è rimessa all'Ente di cui il dirigente o dipendente ha incarichi politici o di altra natura;

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, i destinatari del Codice dovranno:

- nel caso di partecipazione ad una gara pubblica, operare nel rispetto della legge;
- nel caso di ausilio di un consulente o soggetto "terzo" nel rapporto con la P.A, accertarsi che lo stesso sia stato reso edotto sul Codice Etico e sul Modello di organizzazione, gestione e controllo e che si sia impegnato a rispettarlo.

### **ARTICOLO 7 – RICHIESTA FONDI PUBBLICI**

Ove la Confesercenti Nazionale presenti domanda per ottenere fondi pubblici dello Stato, si dovrà attenere alle procedure nel rispetto della legge, del presente Codice Etico e delle procedure interne anche al fine di astenersi dalla commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.

E' fatto assoluto divieto ai destinatari di:

- impiegare i fondi pubblici ottenuti per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti;
- presentare o utilizzare documentazione falsa al fine di ottenere indebitamente fondi pubblici;
- promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o un terzo, una somma di denaro od altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o atti contrari al suo dovere d'ufficio al fine di procurare vantaggio all'Organizzazione;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o i suoi dirigenti o dipendenti in errore al fine di far ottenere all'Organizzazione i fondi pubblici;
- alterare in ogni modo il sistema informatico o telematico al fine di intervenire sui dati contenuti nel sistema per ottenere i fondi o maggiorare l'importo di fondi già ottenuti.



### **ARTICOLO 8 – PRIVACY E RISERVATEZZA**

L'attività dell'Associazione implica l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, nei limiti autorizzativi e di legge, dei dati personali, particolari e sensibili, di tutti i destinatari del presente Codice.

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR e di quanto previsto nelle Informative all'uso predisposte.

La *privacy* dei destinatari è tutelata mediante l'adozione di adeguate regole in relazione alla tipologia di informazioni da richiedere e mediante l'utilizzo di specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali atte ad evitare ogni uso improprio delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di protezione dei dati personali.

*Handwritten signature*

### **ARTICOLO N. 9 – VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO - SANZIONI**

I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti fra tutti coloro che si relazionano all'interno della Confesercenti Nazionale. Eventuali violazioni del Codice Etico daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti degli autori.

Per i soggetti indicati alle lettere a) e b), indicati nel secondo periodo della seconda parte del presente Codice (pag.4), le violazioni del presente codice costituiscono lesione del rapporto

fiduciario con la Confesercenti Nazionale ed integrano un illecito disciplinare che sarà disciplinato sulla base del sistema disciplinare appositamente adottato dalla Confesercenti Nazionale a norma del Dls n. 231/2001 come parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, restando inteso che l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione dell'eventuale processo penale.

Nei casi di violazione da parte di soggetti terzi o da parte degli associati potrà, nei casi più gravi, disporsi l'interruzione del rapporto o l'estromissione dall'Organizzazione.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei destinatari dovrà essere prontamente segnalata all'organismo di vigilanza appositamente istituito con il presente Codice Etico.

#### **ARTICOLO 10 – MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE**

Il presente codice, unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo, è annualmente fatto oggetto di verifica e di eventuale aggiornamento su proposta dell'Organismo di vigilanza.

#### **ARTICOLO 11 – DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO**

La diffusione del Codice Etico avverrà con la modalità più efficace in modo da garantire la conoscenza dello stesso nell'ambito della Confesercenti Nazionale (pubblicazione sul sito internet [www.Confesercenti.it](http://www.Confesercenti.it), e/o trasmissione via e-mail e/o posta e/o fax e/o consegna a mani).

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONFESERCENTI NAZIONALE

Ai sensi del D.lgs n. 231/2001

## Introduzione

**CONFESERCENTI** – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi – **Nazionale** (di seguito anche Confederazione o Organizzazione o Ente) ritiene essenziale adottare il presente Modello, unitamente al Codice Etico e al regolamento in materia di sanzioni disciplinari che costituisce parte integrante del Modello, allo scopo di tutelare la Confederazione anche con riferimento al principio di responsabilità amministrativa introdotto dal D.lgs. n. 231/2001, quale conseguenza della commissione dei reati previsti da tale norma. Le Organizzazioni territoriali in cui è articolata la Confederazione Nazionale adotteranno, attesa la piena autonomia di cui le stesse godono, un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, unitamente ad un Codice Etico e al regolamento in materia di sanzioni disciplinari, che siano conformi a quanto stabilito nei suddetti documenti adottati dalla Confesercenti Nazionale.

I principi contenuti in questo Modello si applicano e devono essere rispettati dai destinatari del Modello, ovvero:

- \_ in via diretta, dai vertici associativi degli Organi statutariamente previsti e nel rispetto della normativa civilistica, dai dipendenti e dai rappresentanti dell'Organizzazione in organismi esterni;
- \_ in forza di apposite clausole contrattuali, dai consulenti e dagli altri collaboratori esterni.

In particolare, l'adozione del Modello ed il tenore delle regole in esso contenute perseguono l'obiettivo di diffondere, presso tutti i soggetti che agiscano o possano agire a nome e/o per conto e/o nell'interesse della Confesercenti Nazionale, la coscienza che determinati comportamenti e/o l'ostacolo all'esercizio delle attività di controllo o revisione, oltre a poter configurare una fattispecie criminalmente rilevante possano altresì configurare il rischio che insorga in capo all'Associazione stessa la c.d. responsabilità amministrativa.

Tale ipotesi di responsabilità sorge laddove uno o più dipendenti ovvero uno o più soggetti apicali ovvero uno o più collaboratori pongano in essere uno o più reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, agendo nell'interesse o al fine di arrecare un vantaggio alla Confederazione stessa. L'insorgere di tale responsabilità può essere scongiurato soltanto se l'Ente abbia efficacemente adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 231/01.

Il modello si compone di due parti: una "generale" ed una "speciale".

## **PARTE GENERALE**

### **1. Analisi del rischio e classificazione dei reati**

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività dell'Organizzazione al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio ("Attività sensibili") rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati Rilevanti").

Sulla base dell'analisi svolta, sono stati identificati come rilevanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/01) ed i reati societari (art. 25 ter D.lgs. n. 231/01).

La Confesercenti Nazionale, infatti, ha, in relazione a molteplici esigenze ed interessi, numerosi contatti con enti o soggetti appartenenti alla sfera pubblica e, pertanto, ha individuato le aree sensibili al rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/01 nelle aree riguardanti le attività di rappresentanza svolte negli organismi pubblici, le attività di gestione ed assegnazione delle risorse economiche, le attività di acquisizione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti, la predisposizione del bilancio di esercizio.

L'analisi ha, inoltre, evidenziato, rispetto alle aree di rischio identificate, le carenze ed i possibili miglioramenti da apportare al Modello ed agli strumenti di prevenzione esistenti rispetto alla commissione dei reati peculiari, definendo un piano di interventi funzionali alla soluzione di tali carenze.

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi interni dovrà essere aggiornata almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi interni alla Confesercenti Nazionale.

Anche al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere, in ogni momento, lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi interni.

## **2. - Funzionamento del Modello**

I principi enunciati nei paragrafi successivi devono essere adottati nei processi interni operativi, decisionali e di controllo, tenendo conto della complessità della Confesercenti Nazionale e delle priorità d'intervento definite dall'Organismo di Vigilanza.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Di...".

### ***Criteria generali***

I presenti criteri si devono applicare a tutte le Attività sensibili.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal D.lgs. n. 231/2001 o comunque siano contrarie:

- \_ alle leggi vigenti;
- \_ al "Codice etico";
- \_ ai regolamenti interni, alle disposizioni operative ed alle procedure.

Coerentemente a quanto previsto anche nel "Codice etico", è fatto divieto in particolare di:

- \_ effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri;
- \_ offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dal "Codice etico" o comunque in grado di influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto pubblico o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito per l'Organizzazione, accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, concessione di favore nella prestazione di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- \_ presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La Confesercenti Nazionale è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, regolamenti, procedure, ecc.), che deve mantenere, improntati ai principi generali di:

- \_ conoscibilità all'interno dell'Organizzazione;
- \_ chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri di impegnare l'Organizzazione;
- \_ chiara ed esplicita definizione della costituzione e del funzionamento degli organi confederali;
- \_ chiara definizione dei legami gerarchici e funzionali.

### **3. - Organismo di Vigilanza**

#### ***Costituzione e Regolamento***

La Confesercenti Nazionale ha costituito l'Organismo di Vigilanza, rappresentato dal Collegio Nazionale di Garanzia, con l'obiettivo di sfruttare al meglio le diverse professionalità disponibili e di diffondere con capillarità, per il tramite dei propri membri, la cultura dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza, secondo principi di autonomia e di collegialità.

L'Organismo di Vigilanza si doterà di uno specifico regolamento che disciplini in particolare:

- \_ i criteri di designazione e nomina dei suoi componenti;
- \_ la loro permanenza in carica;
- \_ i compiti, gli obblighi e le responsabilità;
- \_ i rapporti con le diverse funzioni confederali;
- \_ la rendicontazione alla Giunta Nazionale ed al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti delle attività svolte e delle azioni intraprese.

***L'Organismo di Vigilanza ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo.***

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle prerogative definite nel proprio Regolamento e con specifico riferimento al Modello organizzativo, assolve all'onere e ha la responsabilità di:

- \_ vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo, adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/01;
- \_ verificare la coerenza del Modello e la sua idoneità a prevenire comportamenti illeciti, in particolare quelli previsti dal D.lgs. n. 231/01;
- \_ controllare l'adeguatezza dei sistemi di vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo;
- \_ promuovere l'aggiornamento del Modello e dei sistemi di controllo nei casi in cui siano necessari adeguamenti e/o integrazioni;
- \_ raccogliere e verificare, con specifico procedimento, le segnalazioni pervenute, inerenti eventuali irregolarità o violazioni del complesso normativo previsto;
- \_ segnalare, agli organi confederali competenti, le notizie relative ad eventuali violazioni del Modello organizzativo, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme vigenti;
- \_ verificare la congruità delle iniziative assunte per la conoscenza del Modello organizzativo, la formazione del personale e la sensibilizzazione sull'osservanza delle norme;
- \_ elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello organizzativo, nell'ambito dei vari settori di attività, attuando specifici interventi di controllo (programmati e non);
- \_ acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque struttura confederale, in qualsiasi livello della stessa;

- \_ accertare fatti e comportamenti relativi ad eventuali violazioni o, in generale, non in linea con i principi prefissati dal Modello organizzativo;
- \_ avvalersi, se del caso, della consulenza ed assistenza di soggetti non appartenenti alla Confederazione.

### **Obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza**

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso, senza restrizioni, alle informazioni confederali per le attività di indagine, analisi e controllo. Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi confederali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Organismo stesso.

I soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e mediante specifiche comunicazioni scritte, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Confesercenti Nazionale ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; l'intento è quello di favorire una collaborazione attiva, facendo emergere quei fatti o comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque non in linea con i principi e le regole prefissate nell'ambito del Modello.

La valutazione deve essere effettuata sulla base di ogni elemento in possesso dei soggetti interessati, quali, ad esempio, dipendenti, responsabili di struttura, amministratori, revisori, collaboratori, consulenti, ecc., appreso nell'ordinario svolgimento dell'attività e di qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, escludendo nella maniera più assoluta che tali soggetti debbano farsi carico di attività investigative, che rimangono pertanto di esclusiva competenza delle forze di polizia e degli organismi istituzionalmente incaricati.

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile o penale, fatti ovviamente salvi i casi di dolo, come ad esempio, nell'ipotesi in cui siano fornite informazioni artefatte o comunque false oppure venga effettuata la segnalazione al solo fine di arrecare danno o comunque pregiudizio al nominativo segnalato; i segnalanti in buona fede sono, quindi, garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Devono, fra l'altro, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando la sanzioni irrogate o la motivazione dell'archiviazione.

Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza sono conservate dallo stesso Organismo, che definisce anche i criteri e le condizioni di accesso alle medesime da parte di soggetti esterni.

#### **4. Struttura del sistema disciplinare**

##### ***Funzione***

Il D.lgs. n. 231/01 prevede la necessaria predisposizione, a cura della Confesercenti Nazionale, di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure funzionali alla regolamentazione delle Attività sensibili.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai soggetti.

La Confesercenti Nazionale ha adottato il presente sistema disciplinare per l'esercizio del potere sanzionatorio e l'applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione dei precetti contenuti tanto nel Codice Etico quanto nel presente Modello.

### **Misure nei confronti dei vertici associativi**

L'Organismo di Vigilanza informa la Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti di eventuali violazioni del Modello commesse da parte di uno o più dei vertici associativi degli Organi statutariamente previsti e nel rispetto della normativa civilistica.

La Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti procedono agli accertamenti ritenuti necessari e assumono di concerto gli opportuni provvedimenti che si estrinsecano nella decadenza dalla carica rivestita.

### **Sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti**

#### 1) Sanzioni nei confronti dei Dirigenti


Al personale appartenente alla categoria Dirigenti al quale sia imputabile la violazione delle previsioni del Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D.lgs. n. 231/01, si applica quanto previsto per legge e per CCNL applicabile.

#### 2) Sanzioni nei confronti di altre categorie di personale

Al Personale appartenente alla Categoria Quadri Direttivi ed alle aree impiegatizie trovano applicazione le sanzioni nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dai contratti collettivi.

### **Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazioni di sanzioni disciplinari**

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta notizia di eventuali violazioni al Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D.lgs. n. 231/01 che non coinvolga i vertici associativi, informa la Giunta Nazionale, la quale sarà tenuta ad attivare il relativo procedimento disciplinare, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture confederali competenti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. L.", located on the right side of the page.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche e degli accertamenti fatti, venga accertata la violazione del Modello, all'autore/i delle violazioni vengono applicate dalla Giunta Nazionale, nel rispetto del sistema disciplinare e nel rispetto altresì delle garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi, le sanzioni previste.

Qualora le violazioni del Modello di cui sopra siano imputabili ai vertici associativi, l'Organismo di Vigilanza ne informa la Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Al fine di consentire il monitoraggio circa l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente, la Giunta Nazionale comunica all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta applicazione di tali sanzioni.

Le eventuali sanzioni applicate nei riguardi dei vertici associativi vengono comunicate dalla Giunta Nazionale e dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti all'Organo di Vigilanza.

#### ***Violazioni da parte degli associati e provvedimenti conseguenti.***

In ordine alle violazioni del Codice etico e del Modello organizzativo da parte degli associati si rinvia a quanto già previsto nello Statuto Nazionale Confesercenti e nel suo Regolamento di Attuazione.

#### **5 Formazione ed informazione**

La Confesercenti Nazionale intende promuovere la divulgazione e la conoscenza del proprio Modello nei confronti dei destinatari del presente modello, grazie alla collaborazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'Ufficio del Personale, per quanto attiene ai rapporti dell'Ente con la P.A.

Le azioni di formazione ed informazione in favore dei soggetti innanzi menzionati devono tenere in considerazione, per tipologia, approfondimento e periodicità, il rispettivo grado di coinvolgimento nelle diverse Attività sensibili.

In termini generali, dovrà essere svolta un'attività informativa e formativa sui temi inerenti alla responsabilità amministrativa.

## **PARTE SPECIALE**


### **1 Individuazione delle Attività sensibili con riferimento ai reati rilevanti**

Per ciascuna fattispecie di reato rilevante sono state individuate le attività della Confesercenti Nazionale nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (Attività sensibili).

#### **a) Attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione**

Sono state ritenute sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione le attività seguenti:

- \_ negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- \_ gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali che comportino comunque contatto con soggetti pubblici;
- \_ gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività;
- \_ contatto con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti amministrativi anche, ma non limitatamente a quelli, inerenti alla gestione delle risorse umane, oltre che per la gestione di verifiche ed attività di ispezione;
- \_ gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. n. 626/94) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- \_ gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;



A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page, overlapping the bottom of the stamp.

- \_ gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- \_ gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- \_ gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- \_ adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- \_ attività che prevedono l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- \_ gestione delle sponsorizzazioni;
- \_ attività di recupero dei crediti;
- \_ gestione delle relazioni sindacali;
- \_ gestione delle erogazioni liberali.

***b) Attività sensibili in relazione ai reati societari***

- Predisposizione del bilancio di esercizio, attività di budgeting, pianificazione e controllo.
- Attività di tesoreria per conto delle società riferibili al sistema associativo, o in virtù di contratti di service o in virtù di rapporti di controllo.

***2. Criteri da applicare alle Attività sensibili in relazione ai reati rilevanti***

Oltre a quanto definito nel precedente paragrafo, alle Attività sensibili in relazione ai reati peculiari si applicano i criteri di seguito riportati:

**- Regole di comportamento in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione**

L'operatività relativa alle Attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione è improntata al rispetto dei seguenti criteri:

1) ogni operazione è suddivisa nelle seguenti fasi:

a) iniziativa-proposta;

b) istruttoria su punti rilevanti, formazione del contenuto dell'operazione e dei suoi termini essenziali;

c) verifica della correttezza formale e sostanziale dell'operazione;

d) motivata decisione;

e) esecuzione;


2) tutte le fasi devono essere documentate e verificate;

3) le fasi omogenee dello stesso processo possono essere assegnate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti al processo deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo.

**Regole di comportamento in relazione ai Reati Societari**

In funzione della prevenzione del rischio di commissione dei reati societari, è fatto obbligo ai soggetti che, a qualunque titolo, operino nelle aree di attività a rischio di:

- (i) conoscere e rispettare i principi e le regole approvati dagli organi sociali; le norme inerenti al sistema amministrativo e contabile; le norme inerenti all'uso ed al funzionamento del sistema informatico e, in generale, la normativa applicabile in materia;



*Handwritten signature*

- (ii) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (iii) mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- (iv) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate e di cui all'art. 25 ter, D.lgs. n. 231/2001;
- (v) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; b) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale.

## **PROTOCOLLO E LINEE GUIDA SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO CONFESERCENTI**

### **Art. 1 – Finalità e contenuto**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del nome e del logo di Confesercenti Nazionale per tutelarne il valore istituzionale nonché le funzioni di identificazione e riconoscimento.

Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto di utilizzo del nome e del logo ed i controlli sul corretto utilizzo sono dettate esclusivamente dal presente Regolamento.

### **Articolo 2 – Titolarità**

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale, Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi, con sede in Roma, Via Nazionale n. 60.

### **Art. 3 – Il Nome e il logo**

Il nome è costituito dalla denominazione e il logo dal grafico riportato in Allegato I., entrambi registrati.

### **Art. 4 – Utilizzo del nome e del logo alle Organizzazioni facenti parte del sistema Confesercenti**


La Confesercenti Nazionale, allo scopo di promuovere lo sviluppo del Sistema Confesercenti, consente l'utilizzo del nome e del logo nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento alle Organizzazioni Territoriali.

Le Organizzazioni Territoriali hanno il diritto all'uso sino a quando queste facciano parte del sistema Confesercenti.

Resta inteso che l'improprio utilizzo del nome e del logo potrà costituire presupposto per l'applicazione degli articoli 56, 57 e 58 dello Statuto Nazionale.

### **Art. 5 - Utilizzo del nome e del logo a soggetti terzi**

I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere, con apposito atto scritto indirizzato esclusivamente a CONFESERCENTI NAZIONALE, l'utilizzo del nome e del logo al solo fine di promuovere il nome stesso o nel caso che l'attività organizzata preveda finalità di promozione delle attività statutarie della Confesercenti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' or similar, located at the bottom right of the page.

La richiesta di utilizzo dovrà essere comunque preventivamente determinata nel tempo e circoscritta a determinati eventi.

#### **Art. 6 – Obblighi degli utilizzatori soggetti terzi**

Gli utilizzatori riconoscono il prestigio del nome e del logo Confesercenti e si impegnano all'utilizzo dello stesso, nello svolgimento delle rispettive attività, con la massima cura ed attenzione, al fine di evitare pregiudizi o danni alla reputazione, all'immagine ed al prestigio di Confesercenti Nazionale.

Gli utilizzatori appongono, accanto al nome e al logo di Confesercenti, la loro denominazione e il loro logo. Essi si impegnano a tenere indenne la Confesercenti Nazionale da ogni rivendicazione e pretesa avanzata da terzi connessa e conseguente all'illecito utilizzo a loro imputabile.

Tutti i soggetti utilizzatori, nell'ipotesi di improprio utilizzo del nome e/o del logo da parte di soggetti terzi anche attraverso il web o social networks ovvero di utilizzo privo della necessaria autorizzazione, hanno l'obbligo di comunicarlo per iscritto alla Confesercenti Nazionale.

Resta inteso che Confesercenti Nazionale adotta in piena autonomia e discrezionalità ogni azione più opportuna alla tutela e alla protezione del nome e del logo.

#### **Art. 7 – Divieto**

Il diritto di utilizzo del nome e del logo si intende conferito agli utilizzatori soggetti terzi come definiti al precedente articolo 6, nei limiti delle attività richieste e secondo le indicazioni di Confesercenti Nazionale.

In caso di violazione del presente divieto, Confesercenti Nazionale provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari, anche in via cautelare, volti ad inibire l'illegittimo utilizzo.

#### **Art. 8 – Monitoraggio**

Confesercenti Nazionale, attraverso propri incaricati, si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di monitorare il legittimo uso del nome e del logo da parte di tutti gli utilizzatori.

Le Organizzazioni Territoriali hanno l'onere di comunicare a Confesercenti Nazionale qualsivoglia forma di utilizzo illegittimo di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza.

## Protocollo e Linee Guida sulla regolamentazione dell'utilizzo dei dati

### Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e di ogni altro dato avente un interesse organizzativo nell'ambito del sistema confederale, così come individuato dall'articolo 1 dello Statuto.

Lo scopo è assicurare che il suddetto trattamento avvenga in modo uniforme all'interno del richiamato sistema e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016.


### Articolo 2 - I destinatari del Regolamento

Destinatari del presente Regolamento sono tutti i soggetti facenti parte del sistema Confesercenti, in relazione a tutti gli ambiti operativi che comportano il trattamento dei dati di cui all'articolo 1.

### Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- dato personale: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- accordo di co-titolarietà: accordo ai sensi del quale due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento nonché le rispettive responsabilità;
- dato di interesse confederale: qualunque informazione riguardante una persona giuridica o fisica, che sia trattato dal sistema confederale anche a livello territoriale, ivi inclusi quelli oggetto di accordi di co-titolarietà, e che sia idoneo a consentire di individuare la partecipazione alla vita dell'Associazione e/o la fruizione dei servizi offerti dal sistema confederale;
- categorie particolari di dati: i dati personali idonei a rivelare aspetti particolari della vita di relazione di un individuo (l'origine razziale o etnica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale), i dati genetici, i dati biometrici atti a identificare in modo univoco una persona fisica;
- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- trattamento dei dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- autorizzato al trattamento: la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- responsabile per la protezione dei dati: la persona fisica, interna o esterna alla struttura del Titolare, che informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento; sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali; fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto del trattamento implementati; coopera con l'autorità di controllo; funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento;
- autorizzati al trattamento: le persone fisiche formalmente autorizzate e istruite a trattare i dati personali sotto l'autorità diretta del titolare e/o designato e per le finalità stabilite dal titolare;
- destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;

- terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- interessato al trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro. In Italia: Autorità garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 4 - Modulistica per il tesseramento**

Confesercenti Nazionale è titolare del trattamento dei dati personali di tutti gli Associati e fornisce alle Organizzazioni territoriali la modulistica necessaria affinché il tesseramento all'Associazione avvenga nel rispetto dei principi del Regolamento UE n. 679/2016.

A tal fine, le Organizzazioni territoriali si impegnano ad utilizzare il modello di Scheda di Adesione e di Informativa fornito da Confesercenti Nazionale e successivamente a trasferire tutti i dati raccolti in fase di tesseramento.

Le Organizzazioni territoriali si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alla vigente normativa europea e nazionale.

#### **Articolo 5 – Banca Dati**

Confesercenti Nazionale raccoglie e conserva tutti i dati trattati nell'ambito del sistema confederale in una apposita Banca Dati costituita per il perseguimento delle finalità statutarie della Confederazione e delle ulteriori specifiche finalità del trattamento effettuato.


Le Organizzazioni Territoriali devono cooperare al fine della messa a disposizione e del costante aggiornamento della predetta Banca Dati.

#### **Articolo 6 - Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali**

Nell'ambito della struttura confederale, Confesercenti Nazionale nomina i soggetti qualificabili quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento UE, n. 679/2016, i quali si impegnano ad adottare tutto quanto necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa, favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica da parte del Titolare.

#### **Articolo 7 – Incaricati del trattamento - profili autorizzativi**

Gli incaricati del trattamento dei dati personali sono formalmente autorizzati, mediante idonea lettera di nomina, alle operazioni di trattamento dei dati personali ai quali hanno quotidianamente accesso in esecuzione degli incarichi e dei compiti a ciascuno assegnati, con specificazione dei trattamenti ai quali i dati si riferiscono.



L'individuazione dei soggetti incaricati al trattamento, tenuto conto dell'organizzazione confederale adottata dal Titolare, avviene anche in assenza di una formalizzazione di un rapporto di lavoro tra il soggetto incaricato e il Titolare stesso.

#### **Articolo 8 - Registro delle attività di trattamento**

I destinatari del Regolamento curano la redazione e il costante aggiornamento del Registro del trattamento.

#### **Articolo 9 - Sicurezza**

La Confesercenti e tutte le Organizzazioni Territoriali mettono in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di lesione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, individuando specifici presidi volti a prevenire eventi di violazione interni o esterni, tenendo conto dei rischi che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, accidentale o illecito, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Al fine di assicurare un'efficace protezione dei dati del sistema confederale, Confesercenti Nazionale e le Organizzazioni Territoriali devono dotarsi di tecnologie di sicurezza all'avanguardia.

#### **Articolo 10 - Violazione di dati personali (Data Breach)**

Al fine di tutelare le persone, i dati e le informazioni e di documentare i flussi per la gestione delle violazioni dei dati personali trattati, tutti i destinatari del Regolamento definiscono una procedura di gestione delle violazioni di dati personali.

#### **Articolo 11 - Disposizioni finali**

Dalla data di entrata in vigore del presente atto, devono intendersi abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili in relazione a soggetti e materie interessati al trattamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, oltre che a quanto previsto dalle linee guida e di indirizzo e dalle regole deontologiche adottate e approvate dal Garante.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento tutti gli allegati che ad esso si riferiscono in quanto connessi ad ambiti specifici in esso contenuti.